REGOLAMENTO (CEE) N. 2512/80 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [2], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 878/77 [3], modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1175/80 [4] e (CEE) n. 1366/80 [5]; che, per quanto riguarda le ultime due modifiche, risulta che tanto la loro formulazione quanto il modo di presentarle possono determinare malintesi; che è quindi opportuno ovviare a tale situazione apportando al testo i necessari chiarimenti;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1175/80 è sostituito dal seguente testo:

« 1. L'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CEE) n. 878/77 è completato dal seguente testo:

"Il tasso rappresentativo di 100 lire italiane = 0,0909533 ECU è applicabile a decorrere dal 12 maggio 1980 per il settore delle carni suine" ».

2. Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1366/80 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento sono applicabili, su richiesta degli interessati, a decorrere dal 12 maggio 1980 per quanto riguarda il paragrafo 1, e dal 1° giugno 1980 per quanto riguarda il paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

---

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 45.
(5) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 19.

ALLEGATO I

Belgio-Lussemburgo

1. a) 1 ECU = 40,5191 franchi belgi/franchi lussemburghesi.
   Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

   b) Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il tasso applicabile il 1° giugno 1980 è:
   1 ECU = 40,7264 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

2. Tuttavia, il tasso di cui al punto 1, lettera a), è applicabile a decorrere:
   — dal 1° luglio 1980 per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio;
   — dal 1° agosto 1980 per i settori dei cereali, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
   — dal 1° novembre 1980 per il settore delle carni suine;
   — dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date;
   — dal 1° gennaio 1981 per il settore dei prodotti della pesca;
   — dall'inizio della campagna 1980/1981 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 1° giugno 1980.

   Sino alle date indicate qui sopra è applicabile il seguente tasso:

   1 ECU = 40,5951 franchi belgi/franchi lussemburghesi, tranne per il settore delle sementi per il quale

   1 ECU = 40,8193 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

ALLEGATO II

Danimarca

1 ECU = 7,72336 corone danesi.

Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

ALLEGATO III

Repubblica federale di Germania

1. a) 1 ECU = 2,75175 marchi tedeschi.
   Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

   b) Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il tasso applicabile il 1° giugno 1980 è:

   1 ECU = 2,78260 marchi tedeschi.

2. Tuttavia, il tasso di cui al punto 1, lettera a), è applicabile a decorrere:
   - dal 1° luglio 1980 per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio;
   - dal 1° agosto 1980 per i settori dei cereali, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
   - dal 1° novembre 1980 per il settore delle carni suine;
   - dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date;
   - dal 1° gennaio 1981 per il settore dei prodotti della pesca;
   - dal 1° luglio 1982 per il settore delle sementi;
   - dall'inizio della campagna 1980/1981 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 1° giugno 1980.

   Sino alle date indicate qui sopra è applicabile il seguente tasso:

   1 ECU = 2,78341 marchi tedeschi, tranne per il settore delle sementi, per il quale

   1 ECU = 2,81432 marchi tedeschi dal 1° giugno al 30 giugno 1980 e
   1 ECU = 2,78341 marchi tedeschi dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1982.

ALLEGATO IV

Francia

1. 1 ECU = 5,84700 franchi francesi.
   Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

2. Tuttavia, il tasso di cui al punto 1 è applicabile a decorrere:
   - dal 1° luglio 1980 per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio;
   - dal 1° agosto 1980 per i settori dei cereali, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
   - dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date;
   - dal 1° gennaio 1981 per il settore dei prodotti della pesca;
   - dall'inizio della campagna 1980/1981 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 1° giugno 1980.

   Sino alle date indicate qui sopra è applicabile il seguente tasso:

   1 ECU = 5,56725 franchi francesi.

ALLEGATO V

Irlanda

1 ECU = 0,659274 sterline irlandesi.

Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

ALLEGATO VI

Italia

1. 1 ECU = 1 157,79 lire italiane.
   Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

2. Tuttavia, il tasso di cui al punto 1 è applicabile a decorrere :
   - — dal 1° luglio 1980 per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio ;
   - — dal 1° agosto 1980 per i settori dei cereali, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;
   - — dal 1° novembre 1980 per il settore delle carni suine ;
   - — dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino ; tuttavia, per le operazioni d distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date ;
   - — dal 1° gennaio 1981 per il settore dei prodotti della pesca ;
   - — dall'inizio della campagna 1980/1981 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 1° giugno 1980.

   Sino alle date indicate qui sopra è applicabile il seguente tasso :

   1 ECU = 1 117,00 lire italiane, tranne :

   - — per il settore delle carni suine, per il quale
     1 ECU = 1 099,47 lire italiane ;
   - — per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio, dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina, nonché del vino, per i quali
     1 ECU = 1 060,73 lire italiane.

ALLEGATO VII

Paesi Bassi

1. a) 1 ECU = 2,79391 fiorini olandesi.
   Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

   b) Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il tasso applicabile il 1° giugno 1980 è :
   1 ECU = 2,80821 fiorini olandesi.

2. Tuttavia, il tasso di cui al punto 1, lettera a), è applicabile a decorrere :
   — dal 1° luglio 1980 per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio ;
   — dal 1° agosto 1980 per i settori dei cereali, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;
   — dal 1° novembre 1980 per il settore delle carni suine ;
   — dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino ; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date ;
   — dal 1° gennaio 1981 per il settore dei prodotti della pesca ;
   — dall'inizio della campagna 1980/1981 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 1° giugno 1980.

   Sino alle date indicate qui sopra è applicabile il seguente tasso :
   1 ECU = 2,79914 fiorini olandesi, tranne per il settore delle sementi, per il quale
   1 ECU = 2,81459 fiorini olandesi.

ALLEGATO VIII

Regno Unito

1. 1 ECU = 0,618655 sterline inglesi.
   Questo tasso è applicabile il 1° giugno 1980.

2. Tuttavia, il tasso di cui al punto 1 è applicabile a decorrere :
   — dal 1° agosto 1980 per i settori dei cereali, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;
   — dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino ; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date.

   Sino alle date indicate qui sopra è applicabile il seguente tasso :
   1 ECU = 0,587724 sterline inglesi.